



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
20^a Seduta
Martedì 19 aprile 2016

Deliberazione n. 102 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Mirabello, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 20 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 20 aprile 2016

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 102 del 19 aprile 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE, OSTETRICHE, RIABILITATIVE, TECNICO SANITARIE,
TECNICHE DELLA PREVENZIONE E DELLE PROFESSIONI SOCIALI –
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, N. 29

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2016.

Reggio Calabria, 20 aprile 2016

IL PRESIDENTE

(Nicola Irto)



RELAZIONE

In un contesto sanitario nazionale che ha subito dei profondi cambiamenti negli ultimi anni mediante l'emanazione di norme che hanno modificato l'assetto istituzionale ed i relativi meccanismi di gestione economica, la professione infermieristica, tecnica, riabilitativa e della prevenzione, ha vissuto anche questi cambiamenti promuovendoli, sostenendoli e prefigurando il Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo, quale risposta organizzata ai bisogni del cliente esterno (cittadino) ed interno (personale afferente al Servizio).

E' necessario individuare strategie che garantiscono competitività sul mercato.

Diventa pertanto fondamentale perseguire la Qualità soprattutto attraverso un perfetto utilizzo delle risorse, modificando la "cultura" degli operatori; attraverso una gestione flessibile, dinamica, innovativa ed una formazione ad hoc che indirizzi verso modalità di lavoro più efficaci ed efficienti nel rispetto dei bisogni e dei diritti del cittadino. Le legislazioni recenti in materia di Professioni Sanitarie quali:

- Contratto nazionale Dirigenza STPA;
- Legge n. 251 del 10 agosto 2000 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, Tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica" pubblicata nella G.U. n.208 del 6.9.2000;
- D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi della laurea specialistica universitaria delle professioni sanitarie" pubblicata nella G.U. n. 128 del 5 giugno 2001;
- Legge n. 43 del 1 febbraio 2006 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche e tecniche" pubblicata sulla G.U. n. 40 del 17 febbraio 2006;
- DPCM del 25 gennaio 2008 "Recepimento accordo, stato-regioni, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche" pubblicato nella G.U. n. 48 del 26 febbraio 2008, sottolineano l'importanza di migliorare l'assistenza e la qualificazione delle risorse (umane, economiche e tecnologiche) nelle aziende sanitarie e ospedaliere.

Per il raggiungimento di questi obiettivi strategici occorre la collaborazione e l'integrazione di tutte le forze presenti, ciascuna con pari dignità ed ambiti propri d'autonomia.

Oggi le scelte di politica sanitaria portano alla necessità di una rivalutazione dei servizi territoriali e non solo per motivi economici.

Dopo anni di investimenti esclusivamente nel campo curativo ad altissimo costo (ospedale) ci si trova obbligati a fare retromarcia, alla scoperta di nuovi percorsi, o meglio del territorio extra - ospedaliero dove è possibile soddisfare tutta una fascia di bisogni socio-sanitari a costi sicuramente inferiori, garantendo al contempo una qualità di vita superiore.



Consiglio Regionale della Calabria

Compiti quali la programmazione, la ricerca, la progettazione, l'organizzazione, la gestione, la verifica, il coordinamento e la formazione del personale, rappresentano i punti di forza del Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo, al fine di attuare quei processi necessari al cambiamento per l'erogazione dei servizi alla persona.

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale e le Aziende sanitarie provvederanno con proprie risorse, senza impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 20 aprile 2016

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Art. 1

**(Istituzione del Servizio delle professioni sanitarie
e del Servizio sociale professionale)**

1. Il Consiglio regionale della Calabria, preso atto di quanto definito dal Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario calabrese con decreto n. 130 del 16/12/2015 avente ad oggetto "Linee guida per l'adozione degli atti aziendali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria – modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 97/2013" e relativamente all'organizzazione dell'attività assistenziale:

a) recepisce la legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica);

b) istituisce il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria;

c) istituisce il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;

d) delega la Giunta regionale della Calabria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione, di concerto con il dipartimento Tutela della Salute e con il Commissario ad acta, di un apposito atto regolamentare teso a promuovere e a valorizzare le funzioni e il ruolo delle professioni sanitarie disciplinate dalla l. 251/2000, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere e universitarie, istituiscono il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale (SSP), modificando o integrando i rispettivi atti aziendali e provvedono all'attuazione degli stessi.

Art. 3

(Modifica art. 20 l. r. 29/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale del 7 agosto 2002, n. 29 (Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al Settore Sanità), la parola "sei" è sostituita dalla parola "dodici".



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.